REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1983

relativo alla vendita sul mercato interno di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1322/83 del Consiglio, del 26 maggio 1983, relativo al trasferimento di 550 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dagli organismi d'intervento francese e tedesco (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando che la situazione dell'approvvigionamento di cereali da foraggio in Italia è caratterizzata da una certa penuria che determina un livello di prezzo particolarmente elevato ; che, a motivo di tale situazione, le imprese d'allevamento, e segnatamente quelle del settore avicolo, vengono a trovarsi in una situazione economica precaria ;

considerando che la vendita di taluni quantitativi di frumento tenero panificabile che sia destinato all'alimentazione degli animali ed abbia formato oggetto del trasferimento previsto dal regolamento (CEE) n. 1322/82 è tale da migliorare la situazione delle suddette imprese ; che, tuttavia, tenuto conto delle difficoltà di carattere particolare del settore avicolo, che è largamente tributario dell'utilizzazione diretta dei cereali, per il quale questi ultimi hanno un'importanza particolare data la loro elevata presenza nella relazione alimentare dei volatili, occorre prevedere le disposizioni che consentano di garantire che una parte dei quantitativi messi in vendita sia destinata al settore in questione, ai fini di tale utilizzazione ;

considerando che sarebbe appropriato che la vendita si svolga in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (4), fatte salve peraltro talune disposizioni particolari intese a garantire che l'operazione si svolga conformemente all'obiettivo perseguito ;

considerando che, in particolare, l'utilizzazione prevista dei cereali in questione esige la fissazione di condizioni particolari di prezzo ; che tali condizioni devono consentire di attenuare le tensioni del mercato dei cereali, evitando nel contempo il suo deterioramento ; che, d'altra parte, la fissazione di condizioni particolari di prezzo rende appropriata la costituzione di una cauzione destinata a garantire che gli operatori che ne beneficiano rispettino l'utilizzazione prevista ;

considerando che, per agevolare il controllo e l'utilizzazione del cereale che l'organsimo d'intervento italiano deve mettere in vendita, occorre fissare a 200 tonnellate il quantitativo minimo sul quale devono vertere le offerte ;

considerando inoltre che, per quanto concerne il controllo dell'utilizzazione dei cereali che l'organismo d'intervento italiano deve mettere in vendita, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1657/83 (6) ; che, tuttavia, sarebbe opportuno procedere ad un rafforzamento delle suddette modalità ; che a tale scopo occorre prevedere un controllo sistematico della contabilità, nonché un controllo sul posto, esercitato eventualmente mediante sondaggio ; che è altresì necessario prevedere un trattamento dei cereali in questione che ne consenta l'identificazione ;

considerando che, data l'utilizzazione particolare prevista dal presente regolamento, occorre completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 di cui sopra ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano mette in vendita sul mercato interno mediante gara 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile che hanno formato oggetto del trasferimento previsto dal regolamento (CEE) n. 1322/83 ai fini della loro utilizzazione nell'alimentazione degli animali. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 63.
(4) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 162 del 22. 6. 1983, pag. 10.

Articolo 2

L'organismo d'intervento italiano è autorizzato ad indire, nell'ambito della vendita di cui all'articolo 1, una gara particolare concernente un quantitativo di 40 000 tonnellate, destinate esclusivamente all'utilizzazione diretta nell'alimentazione dei volatili. Può partecipare alla gara qualsiasi interessato che si impegni a rispettare la destinazione in questione.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno :

— a 200 ECU per tonnellata nel mese di ottobre del 1983 ;

— a tale prezzo, aumentato mensilmente dell'importo di una maggiorazione mensile prevista per il prezzo di riferimento, nei mesi seguenti.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 le offerte, per essere ricevibili, devono vertere su un quantitativo almeno uguale a 200 tonnellate.

Articolo 4

Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, qualora il prezzo d'offerta sia inferiore al prezzo di riferimento applicabile l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte, maggiorato dell'1 %, l'offerta è valida soltanto se l'offerente fornisce la prova che ha costituito una cauzione che copra la differenza tra questi due prezzi. Tale cauzione è svincolata soltanto per i quantitativi per i quali l'aggiudicatario fornisca la prova dell'utilizzazione del cereali acquistati nell'alimentazione degli animali oppure, qualora si applichi l'articolo 2, dell'utilizzazione diretta nell'alimentazione dei volatili.

Articolo 5

Il controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1687/76 deve comprendere un controllo sistematico della contabilità, nonché un controllo sul posto. Quest'ultimo può essere esercitato eventualmente mediante sondaggio.

Inoltre, per agevolare il controllo dell'utilizzazione nell'alimentazione degli animali, l'organismo d'intervento in questione procede ad una colorazione che consenta di identificare il prodotto. La colorazione deve essere effettuata con un minimo di spesa.

Articolo 6

L'organismo d'intervento italiano, all'atto della fissazione delle clausole e condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento, può imporre segnatamente un termine per l'utilizzazione del frumento tenero aggiudicato in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte II « Prodotti destinati all'utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I », sono aggiunti il seguente punto 19 e la relativa nota :

« 19. Regolamento (CEE) n. 2794/83 della Commissione, del 6 ottobre 1983, relativo alla vendita sul mercato interno di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo d'intervento italiano ([19]) :

All'atto della spedizione del frumento tenero destinato alla trasformazione :

— casella 104 : destinato alla trasformazione (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2794/83 oppure, a seconda dei casi, articolo 2 dello stesso regolamento).

— casella 106 : data di ritiro del frumento tenero dalle scorte d'intervento.

([19]) GU n. L 274 del 7. 10. 1983, pag. 18 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione